



Procedure interne in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti

1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha introdotto l'art. 117-bis all'interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (**TUB**) rubricato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti"; il citato articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo al sistema bancario di richiedere, oltre al tasso debitore sulle somme prelevate dal cliente, quale unico ulteriore onere a carico del soggetto finanziato, "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento" (di seguito "**C.O.**").

Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito "**C.I.V.**") determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

La legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, da ultimo, ha introdotto delle ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis del TUB.

In particolare, nell'art. 1 comma 1-ter della legge n. 62 del 18 maggio 2012, si dispone che "la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi".

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR, ha assunto un decreto d'urgenza (Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del TUB, che dà attuazione alle disposizioni dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

In tale sede vengono determinati i criteri di applicazione della C.I.V., stabilendo che gli intermediari provvedono a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della C.I.V.

Da ultimo, con la Delibera della Banca d'Italia n. 286/2018 sono stati diramati gli orientamenti di vigilanza in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (di seguito anche "**Orientamenti**"), mediante i quali l'Autorità di vigilanza ha stabilito che



l'adozione di un quadro di regole interne in materia è necessaria "sia per il pieno rispetto della normativa di riferimento sia per una elevata qualità dei rapporti con la clientela e per la prevenzione dei rischi legali e reputazionali". Attraverso gli orientamenti, inoltre, la Banca d'Italia ha definito il contenuto minimo di tali regole interne, che devono assicurare un pieno coordinamento con la regolamentazione sul credito e con le istruzioni operative sul funzionamento delle procedure informatiche.

Il presente documento formalizza pertanto le regole interne volte a determinare i casi di applicazione della C.O. e della C.I.V. ed i relativi costi.

2. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti procedure interne valgono le seguenti definizioni:

- **“affidamento”, “apertura di credito”, “somma messa a disposizione del cliente”, “fido” o “finanziamento”**: la somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata nel contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità;
- **“sconfinamento”**: somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto all'affidamento (“utilizzo extrafido”); somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”);
- **“effetti”**: documenti di varia natura, che in taluni casi sono rappresentativi del credito, mentre in altri ne documentano semplicemente l'esistenza, che il creditore presenta alla Banca per ottenerne l'incasso, con o senza anticipazione della somma da incassare. Le più comuni forme di effetti sono le ricevute bancarie, le cambiali, gli SDD attivi, i bollettini freccia;
- **“procedure informatiche”**: *software* utilizzato dalla Banca per la gestione della propria operatività;
- **“saldo contabile”**: somma algebrica delle operazioni compiute e registrate sul conto corrente ad una data precisa; esso comprende sia le entrate (accrediti) che le uscite (addebiti), indipendentemente dall'effettiva disponibilità delle somme.
- **“saldo disponibile”**: somma disponibile per il cliente, che tiene conto di operazioni con valuta non ancora maturata ma già presente in conto e del margine disponibile sui fidi accordati al cliente.
- **“saldo per valuta”**: saldo di conto corrente che tiene conto della data valuta delle singole operazioni registrate, ossia della data da cui decorrono gli interessi o in cui cessano di essere calcolati (data che può differire dalla data contabile, che indica la data di registrazione del movimento contabile in conto corrente).
- **“addebiti esenti”**: movimenti di addebito in conto corrente che non contribuiscono alla determinazione del saldo disponibile ai fini dell'applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce (ad esempio, pagamenti a favore della Banca o addebiti “passanti” relativamente ai quali la Banca non compie alcuna attività di istruttoria veloce).



3. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

3.1 CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE ONNICOMPRESIVA (C.O.)

3.1.1 PRINCIPI GENERALI

In base al Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012, la C.O.:

- si applica alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e ripristinare la disponibilità dell'affidamento;
- si applica anche agli affidamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell'art. 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito;
- si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione;
- non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
- si applica a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'apertura di credito da parte del cliente;
- non comprende le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento.

L'applicazione della C.O. è prevista all'interno della documentazione precontrattuale, di quella contrattuale e nelle comunicazioni periodiche alla clientela relativa ai rapporti di conto corrente e di affidamento.

Il carattere onnicomprensivo della C.O. va inteso nel senso di escludere la possibilità per la Banca di prevedere ulteriori oneri che remunerino attività che sono ad esclusivo servizio del finanziamento.

In questo senso, gli Orientamenti hanno affrontato direttamente il caso dell'applicazione della C.O. nelle aperture di credito concesse "per smobilizzo portafoglio", da intendersi come tutte quelle fattispecie "nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo". A tale proposito la Banca d'Italia ha circoscritto la possibilità di applicare oneri ulteriori rispetto alla C.O. solamente nei limiti in cui questi ultimi remunerino attività che non siano ad esclusivo servizio del finanziamento.



3.1.2 CRITERI APPLICATIVI

- I. La Banca non prevede commissioni legate alla mera presentazione, accettazione, anticipazione di effetti, fatture, ricevute bancarie e contratti, posto che la presentazione rappresenta l'unica modalità attraverso la quale il cliente può fruire dell'apertura di credito per smobilizzo portafoglio. Coerentemente, la Banca non addebita al cliente commissioni di incasso di fatture e/o altri documenti, in considerazione della stretta correlazione tra l'attività da remunerare e l'apertura di credito concessa.
- II. La Banca può prevedere, invece, eventuali commissioni di incasso riferite ai singoli effetti, in quanto le stesse remunerano un'attività di incasso presso terzi che non risulta ad esclusivo servizio dell'affidamento concesso; analogamente, la Banca può applicare commissioni legate a proroghe, insoluti e richiami, che esulano dalla gestione ordinaria dell'anticipazione e dipendono da inadempimenti e/o richieste aggiuntive del creditore presentante.
- III. Relativamente agli eventuali conti "tecnici" strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo (cd. "conti anticipi"), la Banca si astiene dall'applicazione di oneri per la tenuta, movimentazione e liquidazione periodica degli stessi, in quanto strumenti operativi del tutto serventi rispetto all'affidamento accordato al cliente.
- IV. La Banca non consente l'applicazione contemporanea della C.O. e della C.I.V. per utilizzi di fidi già deliberati e operativi, relativamente ai quali sia già iniziato a decorrere il termine di calcolo della C.O..
- V. Per prevenire il rischio di applicazione della C.O. per un periodo di tempo superiore a quello per il quale il cliente ha l'effettiva possibilità di disporre della facilitazione creditizia, la Banca fa coincidere la decorrenza di calcolo della C.O. con la data di effettiva messa in operatività dell'apertura di credito e non con la data di delibera del fido; inoltre, assicura la corretta decorrenza nel calcolo della C.O. in caso di variazione della percentuale di commissione applicata e/o di riduzione o revoca del fido accordato al cliente.
- VI. Nel determinare il valore percentuale di C.O. da applicare alla clientela, la Banca tiene conto del grado di rischiosità della controparte affidata (*rating*, classe di rischio e *stage*), di quello connesso al rapporto affidato (a scadenza, con durate predeterminate, con o senza presentazione di documenti per l'utilizzo, ecc...) e della tipologia e qualità delle garanzie offerte, in coerenza con quanto definito nelle politiche creditizie e di *pricing*¹.

¹ Nella definizione dei livelli commissionali la Banca tiene in considerazione, *inter alia*, anche i costi effettivamente sostenuti per la gestione, nel continuo, dell'apertura di credito concessa; a titolo meramente esemplificativo, qualora per l'utilizzo dell'affidamento concesso si rendano necessarie specifiche attività da parte dei dipendenti della Banca (es. carico manuale delle distinte per l'anticipazione s.b.f.), tale circostanza dovrebbe riflettersi nella C.O. praticata al cliente.



4. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI SCONFINAMENTI

4.1 CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.)

4.1.1 PRINCIPI GENERALI

In base al Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012, la C.I.V.:

- è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
- è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;
- è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata;
- è applicata una sola volta a fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata;
- è applicata solo a fronte di un'effettiva attività istruttoria da parte della Banca.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la C.I.V. né il tasso di interesse previsto per gli sconfinamenti.

La C.I.V. non è dovuta quando:

- nei rapporti con i consumatori, ricorrono contestualmente i seguenti presupposti:
 - i. per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
 - ii. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
 il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare (01/01-31/03; 01/04-30/06; 01/07-30/09; 01/10-31/12);
- lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- lo sconfinamento ha avuto luogo a causa di addebiti "passanti", che non presuppongono alcuna attività istruttoria da parte della Banca;
- lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.



L'applicazione della C.I.V. è prevista all'interno della documentazione contrattuale e precontrattuale relativa ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito. Inoltre, i casi di applicazione della C.I.V. ed i relativi costi, adeguatamente evidenziati, sono resi noti alla clientela attraverso i fogli informativi presenti presso le filiali e sul sito internet della Banca.

Il Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la C.I.V. viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Nella determinazione del saldo disponibile ai fini C.I.V. la Banca non tiene conto di eventuali "prenotazioni" di somme effettuate a fini cautelativi dalla Banca di propria iniziativa (ad esempio in prossimità di scadenze di rate di mutuo), posto che esse rappresentano mere evidenze interne e non privano il cliente della possibilità giuridica di utilizzare le somme prenotate. Solo le disposizioni di utilizzo e/o prelievamento disposte dal cliente, attraverso qualsiasi mezzo (es.: prelievamento allo sportello, utilizzo carta di debito, addebito bollette, etc...) contribuiscono a diminuire il saldo disponibile ai fini del calcolo della C.I.V..

Alla luce di quanto sopra descritto, il saldo disponibile ai fini C.I.V. può così essere formalizzato in via generale:

Saldo contabile di fine giornata + fidi accordati - movimenti avere indisponibili² - partite prenotate - addebiti esenti³

4.1.2 CRITERI APPLICATIVI

- I. In caso di sconfinamento da parte del correntista (consumatore e non consumatore), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca svolge un'attività di istruttoria veloce volta ad accertare le condizioni di merito creditizio, che possono portare, se ritenute adeguate, all'autorizzazione dell'addebito. Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l'autorizzazione o meno dello sconfinamento e fa riferimento alle tipologie di operazioni diverse da quelle riportate al punto 5 successivo.
- II. La casistica non include i casi che non prevedono alcuna attività di istruttoria perché l'addebito non è oggetto di controllo o di valutazione preventiva da parte della Banca, quali ad esempio:
 - addebiti successivi a prelievamenti ATM o pagamenti POS, in mancanza delle funzioni di controllo preventivo del saldo;
 - addebiti per utilizzo carte di credito con rischio a carico della Banca;

² Ad esempio assegni versati ma non ancora entrati in disponibilità, somme ricevute su c/c pignorato.

³ Da considerare in termini di valore assoluto (ad esempio, pagamenti a favore della Banca).



- addebiti per utenze di servizi che prevedono l'accollo del rischio in capo alla Banca (ad esempio alcune tipologie di utenze telefoniche o di pagamenti di carburanti).

Indipendentemente dall'effettuazione di un'attività istruttoria, la C.I.V. non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, ad esempio nei seguenti casi:

- addebito di commissioni, canoni e competenze, non necessariamente riferiti allo stesso conto corrente sconfinante;
 - pagamento della rata relativa ad un mutuo erogato dalla Banca;
 - liquidazione di interessi riferiti allo stesso conto corrente sconfinante, effettuati dalla Banca in conformità alla normativa relativa al calcolo e al recupero degli interessi nelle operazioni bancarie.
- III. Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori sconfinamenti, anche qualora tali irregolarità siano state nel frattempo ridotte o eliminate per effetto di successive rimesse. Inoltre, anche a fronte di uno o più interventi di autorizzazione di sconfinamenti, la Banca conserva, in caso di successiva ulteriore manifestazione di tali irregolarità, il diritto di risolvere il rapporto per inadempimento e/o di attivare qualsivoglia iniziativa finalizzata al recupero del credito.
- IV. La Banca applica la C.I.V., così come di seguito determinata, ad ogni evento di sconfinamento⁴ o ad ogni evento che accresce l'ammontare di uno sconfinamento esistente, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. In questo senso, la Banca applica la C.I.V., qualora ne ricorrano i presupposti, solamente nei casi in cui il saldo disponibile negativo di fine giornata sia superiore in valore assoluto a quello negativo della giornata precedente.

4.1.3 FRANCHIGIE E LIMITI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DI LEGGE

La Banca ha deciso di adottare, come condizione migliorativa nei confronti della clientela, le seguenti franchigie ulteriori rispetto a quella di legge, al fine di contenere i rischi legali e di reputazione e di prevenire potenziali contenziosi con la clientela.

FRANCHIGIA DI ESENZIONE DALLA C.I.V. PER SCONFINAMENTI DI IMPORTO LIMITATO

La Banca non applica la C.I.V. in caso di sconfinamenti di importo inferiore a 100,00 euro, per i quali l'attività di istruttoria veloce, in un'ottica *risk-based*, risulta semplificata e più rapida.

⁴ Ferma restando la franchigia prevista per legge per i clienti "consumatori".



FRANCHIGIA DI ESENZIONE DALLA C.I.V. PER INCREMENTI DI SCONFINAMENTO DI IMPORTO LIMITATO

La Banca non applica la C.I.V. in caso di incrementi di sconfinamento (anche misurati in via cumulativa) di importo inferiore a 100,00 euro, calcolati rispetto al saldo disponibile alla data dell'ultimo addebito della C.I.V.⁵, per i quali l'attività di istruttoria veloce, in un'ottica *risk-based*, risulta semplificata e più rapida.

4.2 DETERMINAZIONE DEI COSTI DELL'ISTRUTTORIA VELOCE

4.2.1 PRINCIPI GENERALI

Principale obiettivo dell'istruttoria è l'adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore e dell'eventuale garante, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale, onde determinarne la capacità di rimborso, anche prospettica.

Nell'attività di istruttoria veloce la Banca - in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economica della clientela, che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto - limita l'attività istruttoria all'esame sommario della complessiva esposizione del cliente, procedendo alla consultazione di basi informative interne (ad esempio interrogazione della posizione del cliente nelle procedure informatiche; analisi della movimentazione del rapporto; interrogazione di eventuali note di delibera relative agli affidamenti concessi) e pubbliche (ad esempio Centrale Rischi, visura camerale, consultazione rilevazioni pregiudizievoli) sostenendo dei costi imputabili sia alle spese vive sostenute per le interrogazioni, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze. La Banca assicura la tracciabilità dell'istruttoria svolta mediante la formalizzazione di un breve commento con gli esiti dell'attività e allegando, ove ritenuto necessario o opportuno, copia degli elaborati esaminati.

In particolare, la quantificazione del tempo di lavoro dedicato all'analisi preventiva e all'autorizzazione, ed i relativi costi valorizzati in euro, risultano diversificati in relazione all'entità degli sconfinamenti ed alla specifica categoria professionale di appartenenza dei soggetti coinvolti nella fase di istruttoria e di autorizzazione degli stessi, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e definito nel Regolamento "Poteri di Firma"

⁵ Si riporta di seguito un esempio di calcolo della C.I.V., nell'ipotesi di adozione di una franchigia minima di incremento di sconfinamento pari a 100 euro:

Giorni	Saldo disponibile di inizio giornata	Movimenti del giorno	Saldo disponibile di fine giornata	C.I.V.
GG1	-800 €	-30 € (pagamento utenze)	-830 €	Non applicata
GG2	-830 €	-50 € (addebito assegno)	-880 €	Non applicata
GG3	-880 €	-60 € (disposizione bonifico)	-940 €	Applicata

Al giorno 3 la C.I.V. viene applicata in quanto si verifica il superamento della franchigia minima di incremento dello sconfinamento (misurata in via cumulativa a partire dalla data precedente di ultimo addebito della C.I.V.).



nella sezione "Poteri in Materia di Concessione e Revisione del Credito" tempo per tempo vigente.

Resta fermo che l'importo massimo trimestrale della C.I.V. addebitabile al cliente deve rispettare il limite rappresentato dalla soglia usura tempo per tempo vigente, monitorato trimestralmente dal Responsabile Normativa Trasparenza Bancaria.

Il Responsabile Normativa Trasparenza Bancaria sottopone ad aggiornamento con periodicità annuale la metodologia di calcolo dei costi di istruttoria rilevanti ai fini della tariffazione della C.I.V., tenendo conto delle eventuali contestazioni ricevute ed anche dei processi di efficientamento dell'attività, o al contrario dei nuovi oneri, aventi un impatto sui costi effettivamente sostenuti dalla Banca per l'autorizzazione degli sconfinamenti. In questo senso l'U.O. Organizzazione, nell'ambito delle proprie analisi, verifica che il livello di C.I.V. individuato ed applicato dalla Banca sia coerente con il processo di istruttoria veloce in concreto svolto e che le commissioni applicate non siano superiori agli oneri mediamente sopportati per la concessione degli sconfinamenti, calcolati secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

4.2.2 DETERMINAZIONE C.I.V. CONSUMATORI

La stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore" viene definita secondo i seguenti criteri:

- gli sconfinamenti registrati nel corso dell'ultimo anno rispetto alla clientela qualificata come "consumatore" si sono attestati sull'importo medio di 250,78 euro;
- la possibilità di autorizzare sconfinamenti entro il limite di importo sopra individuato è attribuita in base a quanto stabilito nel documento denominato "Poteri di firma";
- la valutazione istruttoria per le autorizzazioni della specie viene mediamente definita in un lasso di tempo di 10,91 minuti che contemplano, ad esempio, il tempo necessario per contattare il cliente, analizzare la posizione dello stesso e/o richiamare i documenti necessari;
- il costo orario medio del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria su tali posizioni, di norma appartenente, sulla scorta del CCNL, alle seguenti categorie è pari a:
 - Per il personale di Sede: € 79,80 per i "Quadri Direttivi" e "Dirigenti";
 - Per il personale di Filiale: € 43,80 per i "Quadri Direttivi" e "Aree Professionali";



- a supporto dell'attività valutativa vengono di norma sviluppate le seguenti interrogazioni:
 - movimenti e statistiche andamentali del conto relativamente al quale si richiede lo sconfinamento;
 - movimenti e statistiche andamentali degli eventuali rapporti collegati al medesimo Cliente;
 - collegamenti interanagrafici;
 - stato del Cliente (bonis, evidenza controllo rischi, inadempienza probabile);
 - interrogazione CERVED (costo medio 1,00 euro);
 - interrogazione SAR;
 - interrogazione Centrale Rischi;
 - eventuale pratica di fido;
 - classificazione della posizione fra le esposizioni forborne;
 - dati economici e di bilancio quando ritenuti utili per la concessione.

In relazione a quanto sopra, il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti consumatori, è pertanto quantificato in 10,00 euro.

4.2.3 DETERMINAZIONE C.I.V. NON CONSUMATORI

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatori" viene applicata dalla Banca in maniera differenziata a seconda dell'importo dello sconfinamento.

Gli scaglioni identificati sono i seguenti:

- fino a 5.000,00 euro;
- da 5.000,01 euro a 20.000,00 euro;
- oltre 20.000,00 euro.

4.2.3.1 DETERMINAZIONE C.I.V. NON CONSUMATORI PER SCONFINAMENTI FINO A 5.000 EURO

La stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatore" per importi fino a 5.000 euro viene definita secondo i seguenti criteri:



- gli sconfinamenti registrati nel corso dell'ultimo anno rispetto alla clientela qualificata come "non consumatore" di importo fino a 5.000 euro hanno rappresentato il 34,64% del totale degli sconfinamenti;
- la possibilità di autorizzare sconfinamenti entro il limite di importo sopra individuato è attribuita in base a quanto stabilito nel documento denominato "Poteri di firma";
- la valutazione istruttoria per le autorizzazioni della specie viene mediamente definita in un lasso di tempo di 13,02 minuti che contemplano ad esempio, il tempo necessario per contattare il cliente, analizzare la posizione dello stesso, consultare gli ultimi dati di bilancio e/o richiamare i documenti necessari;
- il costo orario medio del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria su tali posizioni, di norma appartenente, sulla scorta del CCNL, alle seguenti categorie è pari a:
 - Per il personale di Sede: € 79,80 per i "Quadri Direttivi" e "Dirigenti";
 - Per il personale di Filiale: € 43,80 per i "Quadri Direttivi" e "Aree Professionali";
- a supporto dell'attività valutativa vengono di norma sviluppate le seguenti interrogazioni:
 - movimenti e statistiche andamentali del conto relativamente al quale si richiede lo sconfinamento;
 - movimenti e statistiche andamentali degli eventuali rapporti collegati al medesimo Cliente;
 - collegamenti interanagrafici;
 - stato del Cliente (bonis, evidenza controllo rischi, inadempienza probabile);
 - interrogazione CERVED (costo medio 2,00 euro);
 - interrogazione SAR;
 - interrogazione Centrale Rischi;
 - eventuale pratica di fido;
 - classificazione della posizione fra le esposizioni forborne;
 - dati economici e di bilancio quando ritenuti utili per la concessione.

In relazione a quanto sopra, il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti "non consumatori" e per importi sino a 5.000 euro è pertanto quantificato in 12,00 euro.

4.2.3.2 DETERMINAZIONE C.I.V. NON CONSUMATORI PER SCONFINAMENTI DA 5.000,01 A 20.000,00 EURO

L'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatore" e per importi compresi tra 5.000,01 euro e 20.000,00 euro risulta maggiormente dettagliata, in ragione dell'accresciuto rischio che la Banca si assume



conseguentemente all'autorizzazione dello sconfinamento e della presumibile maggiore complessità organizzativa della controparte professionale.

La stima del costo medio di tale attività viene definita secondo i seguenti criteri:

- gli sconfinamenti registrati nel corso dell'ultimo anno rispetto alla clientela qualificata come "non consumatore" di importo superiore a 5.000 euro ed inferiore a 20.000,00 euro hanno rappresentato lo 0,91% del totale degli sconfinamenti;
- la possibilità di autorizzare sconfinamenti entro il limite di importo sopra individuato è attribuita in base a quanto stabilito nel documento denominato "Poteri di firma";
- la valutazione istruttoria per le autorizzazioni della specie viene mediamente definita in un lasso di tempo di 26,78 minuti che contemplano, ad esempio, il tempo necessario per contattare il cliente, analizzare la posizione dello stesso, consultare gli ultimi dati di bilancio e/o richiamare i documenti necessari;
- il costo orario medio del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria su tali posizioni, di norma appartenente sulla scorta del CCNL, alle seguenti categorie è pari a:
 - Per il personale di Sede: € 79,80 per i "Quadri Direttivi" e "Dirigenti"
 - Per il personale di Filiale: € 43,80 per i "Quadri Direttivi" e "Aree Professionali";
- a supporto dell'attività valutativa vengono di norma sviluppate le seguenti interrogazioni:
 - movimenti e statistiche andamentali del conto relativamente al quale si richiede lo sconfinamento;
 - movimenti e statistiche andamentali degli eventuali rapporti collegati al medesimo Cliente;
 - collegamenti interanagrafici;
 - stato del Cliente (bonis, evidenza controllo rischi, inadempienza probabile);
 - interrogazione CERVED (costo medio 2,00 euro);
 - interrogazione SAR;
 - interrogazione Centrale Rischi;
 - eventuale pratica di fido;
 - classificazione della posizione fra le esposizioni forborne;
 - dati economici e di bilancio quando ritenuti utili per la concessione.

In relazione a quanto sopra, il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti "non consumatori" per importi superiori a 5.000 euro ed inferiori a 20.000,00 euro, è pertanto quantificato in 25,00 euro.



4.2.3.3 DETERMINAZIONE C.I.V. NON CONSUMATORI PER SCONFINAMENTI OLTRE 20.000,00 EURO

L'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatore" e per importi oltre 20.000,00 euro risulta maggiormente dettagliata, in ragione dell'accresciuto rischio che la Banca si assume conseguentemente all'autorizzazione dello sconfinamento e della presumibile maggiore complessità organizzativa della controparte professionale.

La stima del costo medio di tale attività viene definita secondo i seguenti criteri:

- gli sconfinamenti registrati nel corso dell'ultimo anno rispetto alla clientela qualificata come "non consumatore" di importi oltre 20.000,00 euro hanno rappresentato lo 0,33% del totale degli sconfinamenti;
- la possibilità di autorizzare sconfinamenti entro il limite di importo sopra individuato è attribuita in base a quanto stabilito nel documento denominato "Poteri di firma";
- la valutazione istruttoria per le autorizzazioni della specie viene mediamente definita in un lasso di tempo di 41,27 minuti che contemplano, ad esempio, il tempo necessario per contattare il cliente, analizzare la posizione dello stesso, consultare gli ultimi dati di bilancio e/o richiamare i documenti necessari;
- il costo orario medio del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria su tali posizioni, di norma appartenente, sulla scorta del CCNL, alle seguenti categorie è pari a:
 - Per il personale di Sede: € 79,80 per i "Quadri Direttivi" e "Dirigenti";
 - Per il personale di Filiale: € 43,80 per i "Quadri Direttivi" e "Aree Professionali";
- a supporto dell'attività valutativa vengono di norma sviluppate le seguenti interrogazioni:
 - movimenti e statistiche andamentali del conto relativamente al quale si richiede lo sconfinamento;
 - movimenti e statistiche andamentali degli eventuali rapporti collegati al medesimo Cliente;
 - collegamenti interanagrafici;
 - stato del Cliente (bonis, evidenza controllo rischi, inadempienza probabile);
 - interrogazione CERVED (costo medio 2,00 euro);



- interrogazione SAR;
- interrogazione Centrale Rischi;
- eventuale pratica di fido;
- classificazione della posizione fra le esposizioni forborne;
- dati economici e di bilancio quando ritenuti utili per la concessione.

In relazione a quanto sopra, il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti "non consumatori" per importi oltre 20.000,00 euro, è pertanto quantificato in 43,00 euro.

5. ELENCAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI DA ESENTARE DALLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

- ADDASS ADD. ASSICURAZIONE
- CE2\$DS1 MOV.SERVIZI EST.(ASS.CIV)
- CE5\$DS MOVIMENTI TESORERIA
- CE6\$DS MOVIMENTI TESORERIA
- F28B\$K PART. PRENOTATE OPERAZ ONLINE
- KI2A\$K PAGAMENTI FATTURE IVA CLI/FOR
- KK4A\$K CO.GE. COME SERVIZIO KK
- RR9A\$K Messaggi RNI
- U06A\$K UTENZE:ELABORAZIONE MOVIMENTO
- CCMVE01L MOVIMENTI C/C - D/R.

Per la DSKEYRIF denominata CCMVE01L verrà verificato il movimento di addebito e solo i movimenti di "prelievo" (causale ABI 052) saranno considerati dal programma nel calcolo CIV (gli altri tutti ESENTI).